prot. N° 8/congiunta del 5 marzo 2026

**Al Direttore**
**IPM QUartucciu**

**e,p.c.**

**Al Capo del Dipartimento del DGM e di comunità**
**ROMA**

**Al DIRIGENTE CGM e di comunità**
**CAGLIARI**

Oggetto: Riscontro convocazione riunione sindacale del 24 marzo 2026, comunicazione di non partecipazione alla riunione sindacale.

Egregio Direttore,

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla nota indicata in oggetto, intendono ribadire formalmente la propria assenza all'incontro fissato per il giorno 24/3/2026, per le ragioni di seguito esposte. Le scriventi ritengono che l'interpretazione da lei fornita in merito alla rotazione del personale nei posti fissi sia del tutto priva di concretezza giuridica e operativa. Nella Sua convocazione, sostiene che il personale impiegato in tali mansioni avrebbe maturato:

*"Un'aspettativa tale da configurare un interesse legittimo, degno di tutela in quanto ingenerato da un comportamento dell'amministrazione che ha determinato una posizione lavorativa sulla quale il dipendente fa affidamento."*

Tale assunto appare, a parere di queste OO.SS., un paradosso interpretativo. Di fatto, la Direzione sta sostenendo che, nonostante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa Locale firmato

congiuntamente da Amministrazione e OO.SS. , il precedente accordo debba considerarsi ancora vigente per alcune materie (come la rotazione), mentre per altre si applichi il nuovo. Per chiarire la natura paradossale di tale posizione, è opportuno richiamare alcuni esempi pratici : È come se un cittadino che ha acquistato un'auto in un periodo in cui non vigeva l'obbligo delle cinture di sicurezza, pretendesse di continuare a guidare senza di esse nonostante l'entrata in vigore di una legge che ne rende obbligatorio l'uso. O ancora piu paradossale è come se il personale di Polizia Penitenziaria arruolato con leggi che prevedevano il pensionamento con 25 anni di servizio avendo maturato un'aspettativa basata sul comportamento dello Stato, pretendesse di andare in pensione con tali requisiti nonostante una legge successiva abbia allungato i tempi previsti. Ovviamente sembra chiaro che l'affidamento del dipendente non può mai prevalere sull'inderogabilità delle norme e degli accordi contrattuali vigenti. Riteniamo superfluo proseguire con ulteriori esemplificazioni, poiché appare evidente che un accordo sottoscritto debba essere applicato integralmente e non "a corrente alternata" o sulla base di presunti interessi legittimi che contrastano con il principio di rotazione e trasparenza. Pertanto, le scriventi organizzazioni ribadiscono la volontà di non presenziare alla riunione e restano in attesa di determinazioni ufficiali e risolutive circa la rotazione del personale. In assenza di un segnale di conformità ai protocolli vigenti, ci vedremo costretti ad adire gli organi delegati alla risoluzione delle controversie sindacali e amministrative.

Distinti saluti.

| SAPPE | UIL FP PP | USPP |
|---|---|---|
| F.to FAIS | F.to CIREDDU | F.to CARA |